



ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

LINEE GUIDA ESPLICATIVE ED ATTUATIVE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

PREMESSA

Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

- che con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- che l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Con la Legge n. 119/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" il Parlamento italiano ha inteso "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

La Regione Campania, in attuazione all'art. 3 della L.R. 2/2011, ha istituito i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007.

Con deliberazione n. 280 del 14/06/2016 la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità, ha istituito il "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza" con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari per contribuire al sostegno delle spese per le cure mediche, psicologiche, nonché ad accompagnare la donna vittima di violenza nel percorso di autonomia.

Con deliberazione n. 445 del 12/07/2017 si è finanziato il capitolo del Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza per l'annualità 2017.

La D.G.R. n. 11 del 16/01/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio gestionale 2018-2020" ha dotato il Fondo con uno stanziamento pari ad **Euro 91.500,00** per l'anno 2018.

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il Fondo, istituito con la DGR n. 280/2016, intende contribuire alle spese mediche, gli interventi a carattere domiciliare, il sostegno psicologico, nonché ad accompagnare la donna vittima di



ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

violenza nel percorso di autonomia, per il tramite dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza che hanno preso in carico le donne e sostenere i familiari, quali i figli minori a carico, nonché minori orfani di femminicidio sopravvissuti alla violenza.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le donne vittime di violenze e maltrattamenti e i loro familiari (figli minori a carico e/o minori orfani di femminicidio) residenti in Campania, presi in carico dai Centri antiviolenza o case di accoglienza per donne maltrattate accreditati ai sensi del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 e del Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, approvato con la D.G.R. n. 107/2014, che hanno in corso un procedimento penale per un reato di violenza, di cui la richiedente è parte offesa.

Quali criteri e modalità di accesso, risultano essere prioritari la presenza di minori e le condizioni socio-sanitarie delle donne.

La vittima e i suoi familiari non dovranno aver percepito, per lo stesso reato di violenza, somme erogate a qualunque titolo da altri soggetti pubblici.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo:

1. le spese riferibili al sostegno successivo alle conseguenze delle violenze subite, sia per le vittime stesse che per i loro familiari sopravvissuti alla violenza, quali il sostegno psicologico, le cure mediche, gli interventi domiciliari, nella misura di **€ 5.000,00 una tantum**

Le spese saranno ammissibili qualora non siano coperte dal Servizio sanitario nazionale.

2. le spese relative a percorsi di sostegno all'autonomia delle vittime della violenza e dei loro familiari, figli minori a carico e/o minori orfani di femminicidio (ad es. contributi abitativi, acquisto libri, materiale didattico, spese per utilizzo mezzi pubblici per frequentare le scuole), nella misura massima di **€ 3.000,00 una tantum**
3. le spese funerarie delle vittime di violenza nella misura massima di **€ 1.000,00**.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I contributi relativi alle spese ammissibili saranno erogati a favore della donna vittima di violenza o, tramite il tutore legale, a favore dei suoi familiari, sulla base dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante del Centro antiviolenza o della casa di accoglienza che ospita o ha preso



ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

in carico la donna vittima di violenza e i suoi familiari, in cui saranno riportati i dati anagrafici, il codice fiscale ed il numero dei figli a carico della beneficiaria finale.

Tutte le istanze relative alle richieste di contributo, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta in base alla tipologia di spesa, dovranno essere inoltrate dal legale rappresentante del Centro antiviolenza o della casa di accoglienza per donne maltrattate di riferimento, per il tramite dell'Ambito territoriale presso cui la struttura è accreditata, a mezzo pec, al seguente indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it con la dicitura “**Accesso al contributo di cui al Fondo per le vittime della violenza di genere**”.

Le istanze pervenute secondo le modalità di cui sopra saranno istruite dalla Direzione generale Politiche Sociali e Socio-sanitarie e vagliate secondo il numero di protocollo informatico assegnato al momento dell'arrivo.

I contributi saranno erogati entro 3 mesi dalla data dell'accoglimento della richiesta, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli importi previsti secondo la disponibilità del Fondo ed in relazione alla tipologia ammissibile, in anticipazione per una quota parte pari al 50% della documentazione contabile comprovante le spese da sostenere.

Si stabilisce, inoltre, che le spese sostenute dovranno essere contabilmente giustificate e che tale documentazione probatoria dovrà essere trasmessa ai fini della liquidazione del restante 50%.

In caso di documentazione contabile relativa a fatture quietanzate per l'intero importo, si procederà alla liquidazione del 100% della spese sostenute.

Non saranno prese in carico istanze di contributo non conformi alle modalità prestabilite dalle presenti Linee guida.

DIRITTO DI REVOCA

La Regione Campania si riserva di intervenire con atti ispettivi ed eventualmente con la revoca del contributo, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.